

**UNIVERSITA' DI PISA**  
Codice AOO: CLE  
Num. Prot.: 0033765 / 2014  
Data: 21/10/2014  
Rep: **Convenzioni**  
Num: 196/2014

## CONVENZIONE



Tra

L'Università di Pisa (di seguito denominata per brevità Università) con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, 56125, Cod. Fisc. 80003670504, rappresentata in persona dal Prof. Massimo Augello in qualità di Rettore.

E

IMAGO 7 – Fondazione di Ricerca Onlus (di seguito denominata per brevità IMAGO 7) con sede legale in Calambrone, Viale del Tirreno 331, 56128 (Pisa), Cod. Fisc. 93063940501, rappresentata in persona dal Dott. Roberto Cutajar nella qualità di Presidente,

## PREMESSO

- che è interesse di entrambe le parti acquisire collaborazioni e condurre attività di ricerca nell'ambito delle neuroscienze di base e di tutte le discipline connesse finalizzate allo studio dei fenomeni molecolari;
- che l'Università è tra i soci fondatori di IMAGO 7 – Fondazione di Ricerca Onlus;
- che l'Università dispone di necessarie competenze scientifiche presso i suoi Dipartimenti ed è interessata a collaborare nei suddetti ambiti con IMAGO 7 che a sua volta possiede competenze complementari

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1 – Oggetto

Tra l'Università e IMAGO 7 viene instaurato un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di studi e attività di ricerca nell'ambito delle neuroscienze di base e di tutte le discipline connesse finalizzate allo studio dei fenomeni molecolari, propedeutici alla presentazione di un progetto di ricerca.

Tale cooperazione potrà prevedere la definizione di appositi contratti e altre forme di accordo tra le parti, secondo le modalità di volta in volta individuate e di cui al successivo Articolo 3.

## **Articolo 2 – Modalità**

1. La collaborazione tra l'Università e IMAGO 7 è intesa a consentire lo svolgimento congiunto di ricerche nell'ambito delle materie di cui al precedente Articolo 1. Tali ricerche potranno essere effettuate anche mediante svolgimento di attività da parte di professori, ricercatori, studenti, tirocinanti, laureandi, dottorandi e specializzandi in entrambe le sedi.
2. Per ogni progetto di ricerca sarà cura delle parti contraenti definire l'oggetto, i rispettivi ruoli e responsabilità, le attività, le figure professionali e il piano di sviluppo.
3. La collaborazione prevede che le parti possano presentare progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea o da enti di ricerca nazionali o internazionali, in partenariato. In fase di presentazione le parti dovranno accordarsi su chi dovrà rivestire il ruolo di coordinatore del progetto di ricerca e nominare un responsabile scientifico.
4. La parte che rivestirà il ruolo di coordinatore dovrà guidare il progetto e organizzare le attività del gruppo di ricerca ed effettuare la gestione e rendicontazione del progetto.
5. Il personale universitario impiegato nelle attività di cui al presente accordo, in ottemperanza allo Statuto di IMAGO 7, svolgerà attività di ricerca nell'ambito delle strutture della Fondazione previa valutazione del carico di lavoro da parte del Dipartimento di rispettiva afferenza.
6. Attraverso la stipula di specifici accordi tra Università e Imago 7 potranno essere disciplinati eventuali trasferimenti di arredi e attrezzature, dalle strutture universitarie interessate ad IMAGO 7, ritenute necessarie alle attività dei singoli ricercatori.
7. Ai fini dell'eventuale costituzione dei laboratori previsti all'art. 3 lett. C. dell'Atto costitutivo della Fondazione e dell'accreditamento ministeriale (ex art. 14 D.M. 593/2000), l'Università si impegna a concorrere con gli altri Enti fondatori per mettere a disposizione il personale necessario mediante separati accordi che individuino le persone interessate e le attività che andranno a svolgere.

## **Articolo 3 – Corrispettivi**

La collaborazione tra Università e IMAGO 7 non è a carattere oneroso.

Qualora si configuri un'attività da svolgere nella forma della consulenza tecnica volta alla soluzione dei problemi specifici, la parte proponente concorderà, con il responsabile scientifico dell'attività di consulenza: le finalità delle singole prestazioni, la durata, il corrispettivo e le modalità del relativo pagamento, che verrà formalizzato attraverso uno specifico atto.

#### **Articolo 4 – Assicurazioni**

Le coperture assicurative sono garantite dall'Università di Pisa per quanto riguarda il personale dell'Università e dall'IMAGO 7 per quanto riguarda il personale di IMAGO 7.

#### **Articolo 5 – Responsabili**

I referenti per le attività di esecuzione della presente convenzione sono: il Prof. Giulio Guido – Direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove tecnologie in Medicina e Chirurgia - per l'Università, il Dott. Roberto Cutajar, per IMAGO 7.

#### **Articolo 6 – Proprietà dei risultati**

In mancanza di altre indicazioni specifiche previste negli atti di cui all'Articolo 1 e fatti salvi i diritti di terzi derivanti da specifici accordi tra IMAGO 7 e altri o da Università e altri, i risultati delle ricerche e consulenze derivanti dalle attività svolte in esecuzione della presente convenzione, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti.

#### **Articolo 7 – Durata**

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni dalla data della stipula e potrà essere rinnovata solo con manifestazione positiva espressa. In caso di mancato rinnovo dovrà comunque essere garantita la conclusione delle forme di accordo di cui all' Articolo 1 e all'Articolo 2.

#### **Articolo 8 – Controversie**


Per tutto quanto non espressamente stabilito, sono applicabili le disposizioni pertinenti del Codice Civile. Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente atto il foro competente sarà quello di Pisa.

#### **Articolo 9 – Spese**

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Università di Pisa

Il Rettore Prof. Massimo Augello



Data, 04/10/2014

IMAGO 7 – Fondazione di Ricerca Onlus

Dott. Roberto Cutajar

